

REGOLAMENTO PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE STORICHE E TRADIZIONALI FIORENTINE

(Deliberazione n. 29 del 25.6.2018)

VISTI:

- art.9 della Costituzione Italiana in base al quale “La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.”
- art. 6, Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114 - Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59;
- artt. 40 e 99, Legge regionale 7 febbraio 2005, n. 28 - Codice del Commercio. Testo unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti;
- art.15, Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n. 59 - Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno;
- art.1 comma 4, Decreto Legislativo 25 novembre 2016 n. 222 - Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124 (SCIA 2)
- art. 52, Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 - Codice dei beni culturali e del paesaggio;
- art.5, Regolamento “Misure per la tutela ed il decoro del patrimonio culturale del centro storico” approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 18.1.2016, modificata da deliberazione n. 27 del 27.4.2017 in vigore dal 6.5.2017;
- art.23, Norme Tecniche di Attuazione (volume 1) - Regolamento Urbanistico e contestuale variante al Piano Strutturale. Approvazione (LR 1/2005, art. 17). Conclusione del processo decisionale VAS (LR 10/2010, art. 27), Deliberazione n. 2015/C/00025
- Elenco esercizi storici - quadro conoscitivo del Regolamento Urbanistico (RU) vigente
- Regolamento per l’Albo degli Esercizi Storici e Tradizionali del Comune di Firenze (Deliberazione del Consiglio Comunale n. 1317/185 del 25.10.1999 e la relativa banca dati contenete l’Albo aggiornato, agli atti del Servizio Promozione Economica, Turistica e Lavoro;

ART. 1 AMBITO E OBIETTIVI DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento costituisce normativa per tutte le attività economiche storiche e tradizionali della città di Firenze, anche nel rispetto dell'art. 23 delle NTA del Regolamento Urbanistico e dell'art. 5 del Regolamento "Misure per la tutela ed il decoro del patrimonio culturale del centro storico" approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 18.1.2016, modificata da deliberazione n. 27 del 27.4.2017 in vigore dal 6.5.2017;
2. Il presente regolamento si riferisce a tutte le attività economiche operanti in sede fissa o su suolo pubblico, con riferimento al solo territorio comunale, che presentino i requisiti di cui al successivo art. 3;
3. Obiettivo del presente regolamento è quello di stabilire criteri per selezionare le attività economiche operanti sia in sede fissa che su suolo pubblico, che costituiscono eccellenze, storiche e tradizionali del tessuto produttivo fiorentino, ai sensi dell'art. 52, comma 1-bis, del D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, "Codice dei beni culturali e del paesaggio", individuandone gli elementi caratterizzanti e di pregio, e di stabilire altresì strumenti che ne favoriscano la tutela, la valorizzazione e la promozione.
4. Parimenti, il presente regolamento ha lo scopo di dare indirizzo e di stabilire criteri e strumenti affinché si possano individuare e valorizzare tutte le attività economiche di eccellenza (con particolare attenzione all'innovazione) che sotto diversi aspetti connotano la città, contribuendo a costituirne il patrimonio storico, culturale, sociale ed economico (come specificato al Titolo II, art. 12 del presente Regolamento);
5. Il presente regolamento contiene:
 - a. le definizioni dei requisiti per l'individuazione delle attività economiche presenti nell'intero territorio comunale che debbano entrare a far parte della Lista delle Attività Economiche Storiche e Tradizionali Fiorentine;
 - b. le modalità tecnico-amministrative per la valutazione e l'inserimento delle imprese nella suddetta Lista, nonché per il suo ordinario aggiornamento;
 - c. i vincoli che favoriscono la tutela della permanenza delle attività presenti nella Lista, nonché l'individuazione degli elementi caratterizzanti che per ciascuna attività storica saranno oggetto di specifici divieti di trasformazione;
 - d. gli strumenti di valorizzazione del patrimonio culturale, economico e sociale che esse rappresentano;
 - e. l'iter amministrativo per la raccolta e disamina di eventuali istanze di trasformazione o cancellazione delle attività vincolate inserite nella nuova Lista;
 - f. gli indirizzi per la definizione di un successivo disciplinare per la realizzazione di una Lista delle Attività Fiorentine di Eccellenza, che si costituisca come strumento di valorizzazione e promozione economica più generale, ricomprendendo in distinte sezioni tutte le attività economiche presenti sul territorio fiorentino che, anche se non in possesso dei requisiti di storicità, presentino elementi di particolare rilevanza e pregio in termini di rispetto delle tipicità locali o di elevato e riconosciuto grado di innovazione e originalità;

6. L'appartenenza a detta Lista non può in alcun caso costituire per le imprese deroga dall'applicazione di altre normative e regolamenti vigenti, se non specificatamente prevista, né il riconoscimento della storicità di un'impresa può rappresentare un vincolo alla modifica, decadenza o revoca di atti autorizzatori o concessori;
7. La nuova Lista delle Attività Economiche Storiche e Tradizionali Fiorentine, costituita secondo gli indirizzi di cui al presente Regolamento, sostituisce integralmente sia l'Elenco Esercizi Storici allegato al RUC, sia l'Albo degli Esercizi Storici e Tradizionali del Comune di Firenze;

TITOLO I

ATTIVITÀ ECONOMICHE STORICHE E TRADIZIONALI FIORENTINE

ART. 2 - COSTITUZIONE DELLA LISTA DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE STORICHE E TRADIZIONALI FIORENTINE

1. Sulla base dei requisiti di cui al successivo art. 3, la Giunta approva la Lista delle Attività Economiche Storiche e Tradizionali Fiorentine, previa acquisizione del parere consultivo della Commissione di Valutazione di cui al successivo art. 5,
2. In prima istanza, tale Lista sarà composta attingendo dall'elenco degli Esercizi Storici del quadro conoscitivo del Regolamento Urbanistico (RU) e dal più generale Albo degli Esercizi Storici e Tradizionali, di cui al Regolamento per l'Albo degli Esercizi Storici e Tradizionali del Comune di Firenze (Deliberazione del Consiglio Comunale n. 1317/185 del 25.10.1999), ove risultino rispettati i requisiti indicati all'art.3 del presente Regolamento;
3. Le attività economiche saranno inserite nella Lista suddivise in tre diverse categorie:
 - a. Categoria A, "Eccellenze storiche" - Attività storiche, operanti in sede fissa, aventi particolari elementi di pregio per i quali sono individuati specifici vincoli di conservazione in base alle loro caratteristiche peculiari, individuate secondo i criteri di cui al successivo art.3;
 - b. Categoria B, "Attività tradizionali" - Attività storiche che costituiscono espressione dell'immagine tradizionale della città, anche se non assoggettate ad alcun vincolo di conservazione;
 - c. Categoria C, "Ambulanti storici" - Attività storiche operanti su suolo pubblico;
4. A conclusione delle analisi della Commissione di Valutazione di cui all'art.5, il parere relativo all'inserimento, o non inserimento, delle imprese già presenti nei preesistenti elenchi dell'Amministrazione Comunale nella prima Lista delle Attività Economiche Storiche e Tradizionali Fiorentine sarà partecipato ai titolari delle attività e ai proprietari dei fondi, ai sensi della L.241/90 e ss.mm, concedendo 10 giorni dalla suddetta notifica per la presentazione di istanze di opposizione debitamente motivate;

5. Il parere delle Commissione di Valutazione, integrato dalle osservazioni di cui al precedente comma 4, sarà trasmesso alla Giunta Comunale per l'approvazione definitiva della prima Lista.

ART. 3– DEFINIZIONE DELLE ATTIVITA' STORICHE E TRADIZIONALI FIORENTINE E REQUISITI PER L'INSERIMENTO NELLA RELATIVA LISTA

1. Si definisce “attività economica storica o tradizionale” un'impresa appartenente al settore dell'artigianato, commercio, somministrazione, ricettività e servizi di tale valore artistico, storico, ambientale e documentario da rappresentare elemento costituente l'espressione dell'identità culturale collettiva dell'intera città di Firenze;
2. In particolare, tali esercizi devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
 - a. Esercitare una delle attività di cui al precedente comma 1 in sede fissa in immobili ubicati nel territorio del Comune di Firenze, o essere titolari di concessione di suolo pubblico esercitando attività di commercio o somministrazione sul territorio comunale, del quale devono comunque esprimere i caratteri identitari;
 - (i) Per le attività economiche operanti in sede fissa:
 - esercitare la medesima attività (in termini di tipologia di servizi e/o di genere merceologico) da almeno 50 anni, mantenendo inalterata (o comunque riconoscibile) l'originaria denominazione e/o insegna, a prescindere dall'eventuale passaggio di proprietà o affitto d'impresa intervenuto;
 - esercitare, fin dalla costituzione dell'impresa, la propria attività nella stessa sede, o in una sede analoga per posizione e/o significato storico, sociale o ambientale;
 - (ii) Per le attività economiche operanti su suolo pubblico:
 - esercitare la medesima attività (in termini di tipologia di genere merceologico) da almeno 50 anni a prescindere dall'eventuale passaggio di proprietà o affitto d'impresa intervenuto;
 - esercitare, fin dalla costituzione dell'impresa, la propria attività sul territorio del Comune di Firenze;
 - b. Svolgere attività di rilevante interesse per il mantenimento e il consolidamento delle tradizioni economiche, culturali, sociali e dell'immagine della città, così come identificate dal primo e dal secondo Piano di Gestione del Centro Storico di Firenze (ex art. 3 legge 20 febbraio 2006, n. 77 “Misure speciali di tutela e fruizione dei siti italiani di interesse culturale, paesaggistico ed ambientale, inseriti nella lista del patrimonio mondiale posti sotto la tutela dell'UNESCO”), approvati rispettivamente con Deliberazione di Giunta n.106 del 7.3.2006 e Deliberazione nei Giunta n.8 del 19.1.2016;
 - c. Al fine dell'inserimento nella Categoria A) - “Eccellenze storiche” (riservata alle sole attività in sede fissa), di cui al precedente art.2, e dell'individuazione di eventuali vincoli alla trasformazione con riferimento ai soli elementi ritenuti di

particolare pregio, le attività devono presentare una o più delle seguenti caratteristiche:

- Localizzazione all'interno di un edificio di pregio storico/architettonico;
- Localizzazione all'interno di un contesto urbano che ne evidenzia l'importanza identitaria o di relazione con attività simili;
- Continuità storica documentata dell'attività o della funzione;
- Vetrina storica e/o di pregio per il fronte stradale;
- Insegna storica e/o di pregio;
- Arredi fissi, pavimentazioni, soffitti e/o infissi storici e/o di pregio;
- Arredi mobili storici e/o di pregio;
- Vendita di prodotti e/o servizi tradizionali e legati all'identità cittadina;
- Vendita di prodotti e/o servizi funzionali alla cittadinanza locale e residente nella zona;
- Produzione artigianale tramite metodi di lavorazione tradizionali e/o di particolare pregio.

ART. 4 – COMPETENZE IN ORDINE ALLA PREDISPOSIZIONE E AGGIORNAMENTO DELLA LISTA DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE STORICHE E TRADIZIONALI

1. Come indicato al comma 1 dell'art. 2, è di competenza della Giunta Comunale l'approvazione della Lista delle Attività Economiche Storiche e Tradizionali fiorentine, elaborata sulla base del presente Regolamento;
2. È altresì di competenza della Giunta provvedere ogni sei mesi all'aggiornamento della suddetta Lista, provvedendo all'inserimento e classificazione di eventuali nuovi esercizi;
3. La proposta di inserimento di nuove imprese all'interno della Lista potrà avvenire su istanza del titolare dell'attività economica, secondo le modalità indicate al successivo art. 6 oppure d'ufficio da parte dell'Amministrazione Comunale, anche a seguito di segnalazione;
4. In caso di presentazione di una istanza di inserimento da parte del titolare dell'attività, l'ufficio competente provvederà a dare tempestiva comunicazione dell'avvio della procedura al proprietario del fondo ai sensi della L.241/90 e ss.mm; in caso di avvio d'ufficio, la comunicazione dovrà essere effettuata ad entrambe le parti, titolare dell'attività e proprietario del fondo;
5. Ogni proposta dovrà essere esaminata da parte della Commissione di Valutazione di cui all'art.5, che esprimerà un parere tecnico su ciascuna istanza, raccolto in un apposito verbale;
6. L'esito della valutazione della Commissione dovrà essere notificato alle parti (titolare dell'attività e proprietario del fondo) da parte dell'Ufficio, prima di inoltrare la documentazione per la deliberazione da parte della Giunta Comunale;
7. Entro 10 giorni dalla notifica della suddetta comunicazione, il titolare dell'attività e/o il proprietario del fondo, potranno presentare istanza di opposizione debitamente motivata;
8. Trascorso il suddetto termine, l'Ufficio competente provvederà a trasmettere alla Giunta Comunale tutta la documentazione raccolta in fase di istruttoria;
9. La Giunta Comunale, preso atto del verbale della Commissione, di eventuali istanze di opposizione pervenute e della nota istruttoria redatta dall'Ufficio competente (eventualmente

sentita nuovamente la Commissione in caso di sostanziali successive integrazioni di documentazione), procederà ad accogliere o respingere in via definitiva le istanze o proposte di inserimento pervenute e all'approvazione definitiva della Lista delle Attività Economiche Storiche e Tradizionali aggiornata, con la conseguente classificazione delle imprese e all'applicazione di eventuali vincoli di trasformazione della attività ivi inserite, sulla base delle prescrizioni di cui al presente Regolamento;

10. La Lista delle Attività Economiche Storiche e Tradizionali, sarà pubblicata in Rete Civica e conservata in idoneo database presso il Servizio Promozione Economica;
11. La notifica di un eventuale avvio di procedimento di diniego agli interessati, ai sensi della L.241/90, sarà a cura del Servizio Promozione Economica e sarà trasmesso a seguito della prima valutazione da parte della Commissione;

ART. 5 – COMMISSIONE DI VALUTAZIONE

1. La commissione tecnica incaricata della valutazione delle istanze sarà composta da:
 - Direttore competente in materia di attività economiche (o suo delegato);
 - Dirigente competente (o suo delegato);
 - Responsabile della Posizione Organizzativa competente (o suo delegato);
 - Responsabile dell'Ufficio competente in materia di "Centro Storico Patrimonio Mondiale UNESCO" (o suo delegato);
 - Direttore della Direzione Urbanistica (o suo delegato);
 - Un rappresentante della Soprintendenza Belle Arti e Paesaggi;
 - Un esperto esterno di comprovata esperienza individuato nell'ambito dell'Università di Firenze;
 - Due rappresentanti indicati dalle associazioni di categoria del commercio;
 - Due rappresentanti indicati dalle associazioni di categoria dell'artigianato;
 - Due rappresentanti indicati dalle associazioni di categoria del settore alberghiero;
2. La nomina della Commissione spetta al Direttore Generale, previa formale richiesta dei nominativi dei delegati alle istituzioni sopra indicate e alle associazioni di categoria maggiormente rappresentative, firmatarie dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro;
3. La Commissione resta in carica 3 anni ed i singoli membri potranno essere sostituiti in caso di dimissioni o decadenza con successivo atto del Dirigente di cui al comma 2, il quale potrà procedere altresì alla sostituzione dei membri che per più di due riunioni consecutive risultino assenti alle Sedute della Commissione e non abbiano provveduto a trasmettere la propria valutazione delle istanze in esame per via telematica entro i termini stabiliti;
4. La partecipazione ai lavori della Commissione avverrà a titolo gratuito.
5. I lavori della Commissione potranno svolgersi anche in via telematica;

6. Il parere espresso dalla Commissione potrà essere ritenuto valido se espressione di almeno nove membri della Commissione (sia fisicamente presenti alla seduta convocata o attraverso la trasmissione telematica del proprio parere);
7. Oltre alla verifica dei requisiti di ammissione alla Lista delle Attività Economiche Storiche e Tradizionali di cui al punto a e b, comma 2 dell'art.3, la Commissione provvederà, sulla base delle informazioni raccolte in fase di preistruttoria dagli uffici comunali competenti, alla classificazione delle attività secondo quanto riportato al comma 3 dell'art. 2 e all'individuazione degli elementi da sottoporre a vincolo in base alle caratteristiche di cui al punto c, comma 2 dell'art. 3;
8. La stessa Commissione avrà altresì il compito di formulare parere sulle istanze di modifica o cancellazione, di cui ai successivi articoli 8 e 9;
9. La Commissione, ove lo ritenga opportuno, in sede di valutazione delle istanze, potrà procedere alla richiesta di documentazione integrativa e/o alla convocazione a colloquio del richiedente. Il procedimento di valutazione si concluderà con la verbalizzazione del parere della Commissione;

ART. 6 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DI ISTANZA DI ISCRIZIONE ALLA LISTA DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE STORICHE E TRADIZIONALI FIORENTINE

1. Qualora il titolare di un'impresa intenda presentare istanza per l'inserimento della propria attività nella Lista delle Attività Economiche Storiche e Tradizionali fiorentine, dovrà compilare la modulistica predisposta dall'Amministrazione Comunale, scaricabile dalla Rete Civica del Comune di Firenze, seguendo le disposizioni ivi indicate e corredando l'istanza con tutta la documentazione richiesta;
2. Nel caso in cui il proprietario del fondo ove ha sede l'attività sia soggetto diverso dal titolare dell'impresa stessa, all'istanza dovrà essere allegata indicazione precisa del nome e dei recapiti del proprietario;
3. L'istanza dovrà essere trasmessa telematicamente (tramite PEC) alla Direzione Attività Economiche e Turismo, Servizio Promozione Economica, Turistica (PEC: direzione.sviluppoeconomico@pec.comune.fi.it), che si occuperà dell'istruttoria e provvederà a sottoporla preliminarmente alla Commissione per poi presentarla all'approvazione della Giunta Comunale secondo le modalità descritte all'art. 4;
4. I termini per l'invio delle istanze sono il 31 marzo e il 30 settembre di ogni anno;

ART. 7 - VINCOLI ALLA TRASFORMAZIONE E MONITORAGGI

1. E' fatto divieto, in base a quanto già stabilito all'art. 5, comma 2, del Regolamento "Misure per la tutela ed il decoro del patrimonio culturale del centro storico", esteso per uniformità di disciplina a tutto il territorio comunale, la trasformazione delle attività inserite nella categoria A), "Eccellenze storiche", limitatamente alle caratteristiche oggetto di salvaguardia, indicate specificatamente per ciascun esercizio in sede di approvazione o aggiornamento della Lista da parte della Giunta Comunale;

2. Nel caso in cui un'impresa inserita nella Lista delle Attività Economiche Storiche e Tradizionali fiorentine intenda cedere a qualsiasi titolo l'attività, gli specifici vincoli di tutela che ne vietano la trasformazione resteranno in essere e dovranno essere rispettati anche dai nuovi titolari/gestori;
3. Nel caso in cui il titolare di un'impresa iscritta nella Lista delle Attività Economiche Storiche e Tradizionali Fiorentine si trovi nella condizione di cessare la propria attività, il proprietario dell'immobile dovrà individuare quale affittuario, o a qualsiasi titolo utilizzatore del fondo, una nuova impresa che svolga attività simile a quella cessata e dimostri di rispettare gli eventuali vincoli imposti in fase di inserimento dell'impresa nella Lista;
4. L'Amministrazione comunale, per mezzo dei propri uffici competenti e/o di soggetti terzi allo scopo incaricati, procederà periodicamente al monitoraggio delle imprese presenti nella Lista in vigore, al fine di verificare la permanenza delle caratteristiche oggetto di salvaguardia;
5. Le imprese sono obbligate a rispondere alle richieste effettuate dagli incaricati in sede di monitoraggio, con particolare riferimento alle caratteristiche oggetto di salvaguardia indicate specificatamente per ciascun esercizio sulla base del presente Regolamento, pena l'applicazione di quanto disposto al successivo art. 10;

ART. 8 - RICHIESTA DI TRASFORMAZIONE DI UN'ATTIVITÀ STORICA VINCOLATA

1. Qualora l'esercente di un'attività inserita nella Lista delle Attività Economiche Storiche e Tradizionali Fiorentine, classificata nella categoria A), "Eccellenze storiche", intenda modificare la propria attività, con riferimento agli allestimenti, le modalità commerciali, i servizi o i prodotti offerti, e qualunque altro elemento individuato come caratteristica di particolare pregio e quindi soggetto a vincolo di conservazione, deve presentare domanda di deroga motivata, corredata da un specifico progetto che evidenzi in particolare come le qualità strutturali e storiche dell'attività risultino mantenute anche a seguito della modifica proposta, garantendo pertanto continuità all'attività e il mantenimento e consolidamento delle tradizioni economiche, culturali e dell'immagine della città;
2. La richiesta ed il progetto di trasformazione dell'attività, di cui al comma precedente, devono essere redatti utilizzando la modulistica predisposta dall'Amministrazione comunale, scaricabile dalla Rete Civica del Comune di Firenze, seguendo le disposizioni ivi indicate;
3. L'istanza di deroga, corredata della documentazione richiesta, dovrà essere trasmessa telematicamente (tramite PEC) alla Direzione Attività Economiche e Turismo, Servizio Promozione Economica, Turistica (PEC: direzione.sviluppoeconomico@pec.comune.fi.it).
4. Sull'accogliibilità della richiesta di deroga si esprime il Consiglio Comunale, preso atto preventivamente del parere consultivo della Commissione di cui all'art. 5.
5. La cadenza ordinaria di valutazione definitiva delle istanze di trasformazione è semestrale; saranno sottoposte alla valutazione definitiva del Consiglio Comunale le sole istanze pervenute entro il 31 marzo e il 30 settembre di ogni anno;
6. Solo in casi di particolare urgenza potranno essere avviati iter straordinari di valutazione delle domande di trasformazione;

7. La notifica di un eventuale avvio di procedimento di diniego agli interessati, ai sensi della L.241/90, sarà a cura del Servizio Promozione Economica e sarà trasmesso a seguito della prima valutazione da parte della Commissione;

ART. 9 - MODALITÀ DI CANCELLAZIONE DALLA LISTA

1. Nel caso in cui il proprietario dell'immobile, nell'impossibilità di rispettare quanto prescritto al comma 3 dell'art.7, si veda costretto a richiedere la definitiva cancellazione dei vincoli sul proprio immobile, potrà presentare specifica istanza motivata utilizzando la modulistica predisposta dall'Amministrazione comunale, scaricabile dalla Rete Civica del Comune di Firenze, seguendo le disposizioni ivi indicate;
2. Sull'istanza di cancellazione si esprime il Consiglio Comunale, preso atto preventivamente del parere consultivo della Commissione di cui all'art.5;
3. Anche per le richieste di cancellazione, la cadenza ordinaria per la valutazione è semestrale e coincidente con le sessioni di aggiornamento e di analisi delle richieste di trasformazione;
4. Solo in casi di particolare urgenza potranno essere avviati iter straordinari di valutazione delle domande di cancellazione;
5. La notifica di un eventuale avvio di procedimento di diniego agli interessati, ai sensi della L.241/90, sarà a cura del Servizio Promozione Economica e sarà trasmesso a seguito della prima valutazione da parte della Commissione;

ART.10 – SANZIONI E ALTRI PROVVEDIMENTI

1. Le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento sono da considerarsi di particolare gravità e comportano, all'emanazione dell'ordinanza-ingiunzione ex art. 18 della stessa legge 689/1981, l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore al quadruplo dell'importo minimo stabilito dalle norme di riferimento e, in ogni caso, entro i limiti dell'importo massimo, fatto salvo quanto previsto dall'art. 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689;
2. Ove la sostanziale trasformazione di un'attività vincolata alteri definitivamente le caratteristiche strutturali e l'impatto visivo originari, di locali e arredi, quali rappresentati nella documentazione agli atti dell'Amministrazione Comunale riguardante le caratteristiche delle attività oggetto di tutela, l'Ufficio competente intima la remissione in pristino degli stessi. Se questa non fosse possibile, l'Ufficio competente procederà alla definitiva cancellazione dell'attività dalla Lista, ratificata in fase di aggiornamento ordinario da parte della Giunta, e richiederà al titolare il rimborso dei benefici eventualmente ottenuti in ragione dell'appartenenza alla Lista, a far data dall'accertamento del fatto, ove non sussistano elementi probatori più risalenti o, altrimenti, con riferimento all'anno precedente, fatta salva la possibilità dell'amministrazione comunale di agire per il risarcimento del danno all'immagine della città;
3. Ove la sostanziale trasformazione di un'attività vincolata non alteri le caratteristiche strutturali e l'impatto visivo originari, di locali e arredi, quali rappresentati nella documentazione agli atti dell'Amministrazione Comunale, previa positiva valutazione della

sussistenza degli elementi necessari per il mantenimento dell'attività nella Lista da parte della Giunta comunale, il titolare dell'esercizio dovrà provvedere a trasmettere tutti i documenti e dati richiesti dall'Ufficio comunale competente al fine di consentire l'aggiornamento della scheda descrittiva dell'attività e della sue caratteristiche, nonché della documentazione agli atti dell'Amministrazione Comunale.

ART. 11 – AGEVOLAZIONI E VALORIZZAZIONE

1. Le attività economiche inserite nella suddetta Lista saranno dotate di uno specifico logo identificativo che sarà concesso in uso gratuito alle singole imprese. Tale logo potrà avere diverse declinazioni finalizzate ad evidenziare le diverse classificazioni degli esercizi iscritti nella Lista e potrà essere utilizzato per lo sviluppo di campagne di promozione del patrimonio culturale rappresentato dalle attività storiche della città;
2. L'utilizzo di tale logo è esente dal canone comunale per l'installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP);
3. Sempre a fini di una loro valorizzazione, le attività inserite nella Lista saranno geograficamente individuate nel Regolamento Urbanistico e rese visibili sulla Rete Civica del Comune di Firenze e sugli strumenti di promozione e informazione turistica direttamente gestiti dall'Amministrazione Comunale e tutte, o parte di esse, potranno essere coinvolte in specifiche iniziative di promozione della città e del suo tessuto economico e sociale, a insindacabile giudizio dell'Amministrazione;
4. E' istituita una giornata dedicata alla promozione e valorizzazione delle attività storiche della città che, con cadenza annuale, potrà prevedere la realizzazione di eventi dedicati, attività di comunicazione, particolari azioni di promozione e sostegno e/o manifestazioni;
5. Per la realizzazione delle iniziative di valorizzazione e promozione di cui al presente articolo, potranno essere elaborate anche altre tipologie di classificazione, in collaborazione con la Commissione di cui all'art. 5, oltre a quelle previste all'art. 2 del presente Regolamento;
6. Per le suddette iniziative di valorizzazione e promozione potrà essere coinvolta, di volta in volta, anche solo una parte delle attività inserite nella Lista delle Attività Economiche Storiche e Tradizionali Fiorentine, sulla base di valutazioni di opportunità e di compatibilità con gli strumenti promozionali scelti, a insindacabile giudizio dell'Amministrazione Comunale;
7. Ai titolari delle attività inserite nella Lista e/o ai proprietari degli immobili in cui ha sede un'attività storica (operante in sede fissa), l'Amministrazione potrà riconoscere agevolazioni, secondo i termini e nei limiti previsti dai relativi regolamenti comunali;
8. La Giunta Comunale, con proprio atto, potrà stabilire ulteriori agevolazioni fiscali e/o tributarie o facilità d'accesso a strumenti contributivi.

TITOLO II

ATTIVITÀ FIORENTINE DI ECCELLENZA

ART.12- LISTA DELLE ATTIVITÀ FIORENTINE DI ECCELLENZA

1. Al fine di una più generale azione di valorizzazione delle eccellenze del tessuto economico fiorentino, la Giunta Comunale, individuerà con apposito disciplinare gli indirizzi per l'elaborazione della Lista delle Attività Fiorentine di Eccellenza, di cui la succitata Lista delle Attività Economiche Storiche e Tradizionali Fiorentine ne costituirà la principale sezione.
2. All'interno di tale Lista più generale dovranno trovare collocazione, ripartiti in classificazioni funzionali, attività economiche che presentino elementi di particolare rilevanza e pregio in termini di:
 - a) valorizzazione delle tipicità locali, sia per i prodotti realizzati od offerti, sia per le caratteristiche architettoniche e/o di arredo della sede;
 - b) grado di innovazione e originalità dei prodotti e servizi, o delle loro modalità di presentazione od offerta;
 - c) possesso di particolari riconoscimenti attribuiti da autorevoli istituzioni o organizzazioni locali, nazionali o internazionali;
 - d) altri elementi individuati in sede di approvazione della Giunta Comunale;

ART.13- NORME TRANSITORIE

1. Con l'approvazione del presente Regolamento si ritiene abrogato integralmente il precedente "Regolamento per l'Albo degli Esercizi Storici e Tradizionali del Comune di Firenze" di cui alla DCC 1315/99.
2. Fino all'approvazione della prima Lista delle Attività Economiche Storiche e Tradizionali Fiorentine da parte della Giunta Comunale, e della relativa classificazione degli esercizi ivi inseriti, e comunque non oltre sei mesi dall'entrata in vigore del presente Regolamento, le imprese che al momento dell'approvazione del presente atto risultavano inserite nei succitati Elenco degli Esercizi Storici del quadro conoscitivo del Regolamento Urbanistico (RU) e nell'Albo degli Esercizi Storici e Tradizionali, di cui al Regolamento per l'Albo degli Esercizi Storici e Tradizionali del Comune di Firenze (Deliberazione del Consiglio Comunale n. 1317/185 del 25.10.1999), non potranno apportare modifiche di alcun tipo alla propria attività, pena l'assoggettamento alle sanzioni di cui all'art. 10 del presente Regolamento.